

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	05	3,80
	06	3,00
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	32,00
	04	18,00
0408 11 10 000	01	96,00
0408 19 11 000	01	47,00
0408 19 19 000	01	51,00
0408 91 10 000	01	90,00
0408 99 10 000	01	15,00

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,
- 05 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.